

Articolo 1
(Agenzia unica per le ispezioni del lavoro)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale è istituita a far data dal 1° gennaio 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e in attuazione dell'articolo 1, comma 7 lettera l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, l'Agenzia per le ispezioni del lavoro, di seguito denominata "Agenzia", che integra in un'unica struttura i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha sede in Roma e 18 sedi territoriali, ed è posta sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Articolo 2
(Funzioni e attribuzioni)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo Statuto dell'Agenzia in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultima.
2. L'Agenzia esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:
 - a) indirizza e coordina, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali;
 - b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo assenso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;
 - c) propone, sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettuata il monitoraggio della loro realizzazione;
 - d) cura la gestione, la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo;
 - e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
 - f) gestisce il contenzioso sui provvedimenti connessi all'attività ispettiva, assicurando la tutela degli interessi erariali nelle diverse sedi anche giudiziarie, favorendo il ricorso a strumenti di conciliazione;
 - g) indirizza e coordina le attività di vigilanza in materia di trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;
 - h) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare, alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza;

i) svolge ogni ulteriore attività ad essa demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 3 (Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:
 - a) il direttore;
 - b) il comitato direttivo;
 - c) il collegio dei revisori.
2. Il direttore è scelto tra esperti ovvero tra dirigenti generali di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Agenzia ed è nominato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
3. Il comitato direttivo è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da cinque dirigenti generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento. Il Comitato elegge al proprio interno il presidente secondo le modalità definite dallo Statuto
4. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Presidente del collegio dei revisori è individuato secondo le modalità stabilite dallo Statuto di cui all'articolo 2, comma 1. I componenti del collegio, di qualifica dirigenziale non generale, possono essere collocati fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5. I compensi degli organi dell'Agenzia sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti, ivi compresi eventuali rimborsi spese.
6. In relazione al personale di cui al presente articolo trovano altresì applicazione le disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico.

Articolo 4 (Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)

1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal comitato direttivo nelle materie di cui all'articolo 2 e presenta al comitato direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al comitato direttivo presentando una relazione annuale sull'attività svolta dall'Agenzia.
2. Il comitato direttivo, convocato dal suo presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle sedute:

- a) adotta gli atti di indirizzo dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale;
 - b) approva gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive;
 - c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
3. Alle sedute del comitato direttivo può partecipare il direttore generale dell'Agenzia.
4. Il collegio dei revisori provvede:
- a) al riscontro degli atti di gestione;
 - b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
 - c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

Articolo 5 (Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)

1. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione.
2. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

Articolo 6 (Disposizioni in materia di personale, risorse strumentali e finanziarie)

1. La dotazione organica complessiva dell'Agenzia, pari a 5982 unità, ripartite tra personale dirigenziale e non dirigenziale, è determinata con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono previste due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 60 posizioni dirigenziali di livello non generale. Al personale non dirigenziale dell'Agenzia si applica la contrattazione collettiva del comparto Ministeri, al personale dirigenziale si applica la contrattazione collettiva dell'Area I.
2. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il personale di ruolo in servizio presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presso la direzione centrale vigilanza prevenzione e contrasto dell'economia sommersa dell'INPS nonché il personale ispettivo di ruolo in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali dello stesso Ministero e presso le sedi territoriali dell'INPS e dell'INAIL è trasferito nei ruoli dell'Agenzia. Il personale è inquadrato, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'articolo 29 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero di una apposita tabella approvata con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili.
3. Con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, sono altresì individuati:
- a) il personale amministrativo e dirigenziale non generale in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro da assegnare all'Agenzia;
 - b) il personale amministrativo in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro non assegnato all'Agenzia e da assegnare, anche in soprannumero, ai ruoli dell'INPS, dell'INAIL o delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo nonché le relative risorse finanziarie;
 - c) il personale dirigenziale non generale in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro non assegnato all'Agenzia e da assegnare ad altre pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel rispetto della vigente disciplina in materia di mobilità del personale, nonché le relative risorse finanziarie;

d) il personale ispettivo già distaccato presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che transita nei profili amministrativi dell'Area III dello stesso Ministero;

e) il personale dell'Arma dei Carabinieri di cui al comma 6 e i contenuti della dipendenza funzionale dello stesso personale dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Agenzia;

f) le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL da trasferire all'Agenzia, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi;

g) la dislocazione sul territorio e, se disponibili, gli immobili non messi a reddito rientranti nel patrimonio di INPS, INAIL o di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 da assegnare in uso gratuito alla sede principale e alle sedi territoriali dell'Agenzia. Restano a carico dell'Agenzia i costi relativi all'adattamento dei locali e alle utenze.

4. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e i contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili in uso istituzionale alle predette direzioni sono risolti di diritto. Sono attribuiti all'Agenzia gli ulteriori compiti già assegnati alle direzioni interregionali e territoriali del lavoro ad eccezione dei seguenti:

a) la certificazione dei contratti di lavoro, ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che resta demandata agli altri organismi già competenti ai sensi della vigente normativa;

b) anche ai fini di semplificazione e razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che viene demandata alle Aziende Sanitarie Locali;

c) conciliazione delle controversie di lavoro, che resta demandata agli altri organismi già competenti ai sensi della vigente normativa; la conciliazione di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è invece demandata alle direzioni provinciali dell'INPS, le cui commissioni sono presiedute dal direttore dell'ufficio o da un suo delegato.

5. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono apportate le conseguenti modifiche alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL e delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo.

6. Presso la sede di Roma dell'Agenzia è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali o di un suo delegato, il "Comando carabinieri del lavoro". Presso le sedi territoriali dell'Agenzia opera altresì un contingente di personale appartenente all'Arma dei Carabinieri che, secondo quanto stabilito dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Agenzia e gerarchicamente dal comandante del "Comando carabinieri del lavoro". Il contingente di cui al presente comma, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui al comma 1 e non superiore complessivamente alle unità di personale dell'Arma già in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, è selezionato secondo criteri fissati dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri che abbia frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell'Agenzia. Allo stesso contingente sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti al personale ispettivo dell'Agenzia, fatto salvo il potere di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Sono a carico dell'Agenzia gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del personale dell'Arma dei carabinieri e le spese strettamente connesse all'attività cui sono adibiti. Resta a carico dell'Arma dei carabinieri ogni altra spesa, ivi comprese le

spese relative all'armamento ed equipaggiamento individuale. In ragione della riorganizzazione di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni che prevedono l'assegnazione di un contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ivi comprese le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'Interno, del 12 novembre 2009, recante la "Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2010.

Articolo 7 (Abrogazioni e norme di coordinamento)

1. Le disposizioni di legge che attribuiscono poteri e prerogative al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono da intendersi riferite al personale ispettivo dell'Agenzia.
2. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5 comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) gli articoli 1, 2, 4 e 5 sono abrogati e l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza)

1. *La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza.*
2. *La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali presentati dall'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi.*
2. *La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal direttore generale della Agenzia unica per le ispezioni del lavoro; dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.*
3. *Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori generali delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i Direttori generali degli Istituti previdenziali, i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.*
4. *Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio";*

b) all'articolo 6 il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 8:

1) al comma 1, primo periodo, le parole *“Le Direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio personale ispettivo, eventualmente anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali per la emersione del lavoro non regolare,”* sono sostituite dalle seguenti *“L’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro organizza”*;

2) al comma 3, primo periodo, le parole *“La Direzione generale e le Direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d’intesa con gli enti previdenziali, propongono”* è sostituito dal seguente *“L’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro propone”*;

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

d) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole *“alla Direzione generale”* sono sostituite dalle seguenti *“al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*;

e) l'articolo 10 è abrogato;

f) all'articolo 11:

1) al comma 1 le parole *“alla Direzione provinciale del lavoro”* sono soppresse; le parole *“la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente”* sono sostituite dalle seguenti *“L’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro”*;

2) al comma 4, secondo periodo, le parole *“le Direzioni provinciali del lavoro trasmettono”* sono sostituite dalle seguenti *“l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro trasmette”*;

3) al comma 5 le parole *“la Direzione provinciale del lavoro”* sono sostituite dalle seguenti *“l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro”*;

4) il comma 6 è abrogato;

g) l'articolo 16 è abrogato;

h) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

“Art. 17

(Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro)

1. *Presso ciascuna sede territoriale dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro è costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della Direzione territoriale dell’Agenzia, che lo presiede, dal Direttore regionale dell’INPS e dal Direttore regionale dell’INAIL. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione e al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse finanziarie assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.*

2. *Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, fatta eccezione per l’ordinanza ingiunzione emessa ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, vanno inoltrati al Direttore della sede territoriale dell’Agenzia e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Agenzia. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.*

3. *Il ricorso sospende i termini di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689”*;

i) l'articolo 18 è abrogato.

3. Ogni riferimento alle Direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla sede territorialmente competente dell’Agenzia.

4. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti dell'Agenzia, da intendersi quale Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'Agenzia stipula uno o più protocolli d'intesa che prevedono strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale nonché l'utilizzo, ove necessario, di locali messi gratuitamente a disposizione dalle sedi provinciali degli Istituti previdenziali. L'Agenzia stipula altresì specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche regionali e locali e con le aziende di trasporto pubblico regionale e locale al fine di facilitare la mobilità del personale ispettivo nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti.

Articolo 8 **(Rappresentanza in giudizio)**

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. Limitatamente ai giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, l'Agenzia può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari. In caso di esito favorevole della lite all'Agenzia sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono in un apposito capitolo di bilancio dell'Agenzia e ne integrano le dotazioni finanziarie.

Articolo 9 **(Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS e dell'INAIL)**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1 sono apportate le conseguenti modifiche ai decreti di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del presente decreto legislativo.